



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prot. 2095/19

Perugia, 05 settembre 2019

=====
Decreto n.

94/2019

Il Presidente

Visto il provvedimento n. 85 in data 08 luglio 2019 con il quale è stato indetto concorso interno per la copertura dei seguenti posti vacanti:

Sezione Prima Civile: 2 posti (ruoli dottori Baglioni e de Lisio);

Sezione Seconda Civile: 1 posto (ruolo dottor Moggi);

Sezione Terza Civile: 1 posto (ruolo ex dottor Rana);

Settore GIP – GUP: 1 posto (ruolo ex dottor Claudiani).

Osserva

Individuazione dei candidati e dei posti richiesti.

A seguito dell'interpello hanno presentato domanda esclusivamente i seguenti magistrati (indicati in ordine di anzianità); dr.ssa Gaia Muscato, dr.ssa Arianna De Martino, dr.ssa Giulia Maria Lignani. Le prime due hanno richiesto i posti vacanti della Prima Sezione civile, solo la dr.ssa De Martino, in via subordinata, il posto vacante presso la Seconda Sezione. La terza ha richiesto il posto vacante presso la Seconda Sezione civile

La domanda della dr.ssa Giulia Maria Lignani non può però essere presa in considerazione poiché non sono ancora decorsi due anni da quando il magistrato interessato ha preso effettivo possesso della posizione tabellare a cui è attualmente addetto (componente Terza Sezione) e che aveva richiesto, sia pure in via subordinata, in occasione dell'interpello indetto in data 25.09.2017. Non trattandosi quindi di assegnazione d'ufficio, ipotesi nella quale il passaggio ad altra sezione o settore sarebbe consentito dopo un anno (art. 123 della circolare sulle tabelle P-1318 del 26 gennaio 2017), il magistrato non ha la legittimazione biennale.

Neppure possono ritenersi sussistenti, ancora con riferimento alla domanda della dr.ssa Lignani, *“le comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente”* che giustificerebbero, a tenore del citato art. 123, di operare un’eccezione alla regola sulla legittimazione biennale poiché la dr.ssa Giulia Maria Lignani, a seguito della modificazione tabellare operata sulla distribuzione degli affari della Terza Sezione (prov. n. 140 del 20 giugno 2018, adottato su concorde richiesta dei giudici della stessa Sezione), è attualmente l’unico giudice professionale che si occupa del settore delle esecuzioni immobiliari.

Criteri di valutazione

Ai sensi degli artt. 130 e 133 circolare sulle tabelle P-1318 del 26 gennaio 2017, devono essere applicati i seguenti criteri di valutazione, indicati in ordine di priorità, con le specificazioni subito oltre contenute:

- a. Attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti il posto da ricoprire desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante;
- b. anzianità di servizio nell’ufficio;
- c. anzianità nel ruolo .

I criteri di cui ai punti b. e c. vanno valutati alla data di vacanza del posto; nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applicano i criteri di cui all’art. 135 commi 2 e 3.

Peraltro, a tenore dell’art. 133 circolare sulle tabelle P-1318 del 26 gennaio 2017 *“nell’assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio famiglia, minori, tutele), anche indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quanto meno prevalente”*.

Le uniche due domande che è possibile esaminare riguardano entrambe, in via principale, i ruoli che si renderanno vacanti nella Prima Sezione civile attualmente ricoperti dal dr. Claudio Baglioni e dalla dr.ssa Paola de Lisio (il decreto di trasferimento risulta pubblicato sul Bollettino del Ministero del 31.08.2019 e sono stati ottenuti 60 giorni di proroga per la presa di possesso di entrambi, decorrenti dall’indicata data di pubblicazione del trasferimento sul Bollettino);

Entrambe le aspiranti, dr.sse Gaia Muscato e Arianna De Martino, hanno richiesto in primo luogo il ruolo della dr.ssa de Lisio e in via subordinata il ruolo del dr. Baglioni;

Trattandosi di due ruoli diversi ma appartenenti ad una medesima materia specializzata presa in considerazione dall’art. 133 circ tabelle deve ritenersi coerente con il sistema esaminare in primo luogo l’applicabilità della prevalenza del criterio delle attitudini come previsto dall’art. 133 ora citato (*“... criterio delle attitudini degli aspiranti,*

desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini ...”);

Sul piano delle attitudini in realtà, come si desume dalle dichiarazioni delle interessate contestuali alla domanda e dalla lettura delle autorelazioni contenute nei rispettivi fascicoli personali, nessuna delle due richiedenti risulta aver svolto, in maniera esclusiva o almeno prevalente, una esperienza giudiziaria per non meno di due anni nella materia della famiglia (trattata in via esclusiva dalla Sezione richiesta) o in materie affini;

In particolare, la dr.ssa Gaia Muscato, giudice presso il Tribunale di Agrigento fino al 25.03.2012, nel primo quadriennio di permanenza presso quel Tribunale (fino al 20.10.2010), svolgendo le funzioni di giudice civile, ha trattato, unitamente ad altre materie, quella della famiglia (tenendo le udienze presidenziali di separazione su delega del presidente) e ha adottato i provvedimenti di competenza del giudice tutelare con attribuzione delle competenze per una settimana al mese fino all’01.12.2008, esclusivamente per la trattazione degli affari urgenti. Tali funzioni sono state esercitate unitamente a quelle di giudice civile per le materie ordinarie e di componente della sezione specializzata agraria. Non può quindi ritenersi che le funzioni di giudice della famiglia, certamente non esclusive, siano state svolte in maniera prevalente.

Analoga riflessione deve farsi per la posizione della dr.ssa Arianna De Martino.

Quest’ultima risulta aver svolto per poco meno di un quadriennio (dal 12.07.2006 al 28.04.2010) presso il Tribunale di Crema le funzioni di giudice civile occupandosi, oltre che di altre materie appartenenti al contenzioso civile ordinario e alla volontaria giurisdizione, di interdizione, adozione di maggiorenni, rettifica dell’atto di nascita, autorizzazione alla vendita di beni di minori ed incapaci, dichiarazione giudiziale di paternità; inoltre ha svolto le funzioni di giudice tutelare per 15 giorni ogni mese. Le attività svolte nelle materie indicate non sono state però esclusive né possono definirsi prevalenti posto che la dr.ssa De Martino, oltre all’ordinario contenzioso civile, ha anche trattato le materie del lavoro e della previdenza, quella delle locazioni e ha svolto inoltre, contemporaneamente, le funzioni penali quale sostituto GIP – GUP, e quale giudice monocratico penale per i giudizi direttissimi. La varietà delle attribuzioni, certamente fonte di rapida crescita professionale per i magistrati nella fase iniziale della carriera, non consente però di ritenere la prevalenza delle funzioni in materia di famiglia o in materie affini.

Va esclusa quindi la prevalenza, nell’individuazione dei criteri da adottare per l’assegnazione dei posti, del parametro delle attitudini collegato all’esclusività o alla prevalenza del pregresso esercizio di funzioni in materia di famiglia o in materie affini.

Valutazioni sui parametri

Il parametro delle attitudini di tipo *ordinario* vede in una posizione di equivalenza le due aspiranti come si desume anche dalla lettura dei pareri per le diverse valutazioni di professionalità nei fascicoli personali dei magistrati indicati e dalla lettura dei provvedimenti giurisdizionali disponibili.

Le due aspiranti hanno entrambe svolto, per una parte (secondo la sintetica ricostruzione effettuata nel paragrafo precedente), attività in materia di famiglia o in materie affini (tutele/curatele); nel primo periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali si sono inoltre trovate in uffici giudiziari che, inseriti nel novero di quelli piccoli o medio piccoli, richiedevano che ciascun magistrato avesse una variegata gamma di competenze con conseguente necessità di approfondimento di molteplici aspetti procedurali (si pensi alle differenze tra il rito locatizio, quello del lavoro e il c.d. rito ordinario civile) e delle più diverse normative sostanziali. Tali condizioni hanno consentito a ciascuna delle odierne aspiranti, come si desume dalle relazioni dei capi degli uffici nei fascicoli personali, di acquisire competenze e professionalità nelle materie più diverse e duttilità della capacità lavorativa.

Anche nello svolgimento dell'attività presso questo Tribunale la dr.ssa Muscato e la dr.ssa De Martino appaiono aver svolto con pari competenza e professionalità il lavoro a ciascuna affidato (la dr.ssa Muscato presso la Seconda Sezione civile che, avendo competenza "residuale" rispetto alla Prima e alla Terza Sezione finisce per trattare la gran parte del contenzioso civile (diritti reali, obbligazioni, contratti, societario non di competenza della Sezione Imprese, successioni, donazioni) oltre che, da circa un biennio, della protezione internazionale e la dr.ssa De Martino presso la Terza Sezione occupandosi di esecuzioni, fallimenti e contenzioso del Tribunale Imprese, specializzandosi in particolare, nell'ultimo periodo, nel settore fallimentare.

Costituisce invece elemento differenziale l'anzianità nell'ufficio (criterio di cui all'art. 130 co. 1 lett. b. circ. tabelle P-1318 del 26 gennaio 2017) posto che la dr.ssa Arianna De Martino, trasferita in questo Tribunale con delibera del CSM in data 02.12.2009, ha preso possesso il 29 aprile 2010 mentre la dr.ssa Gaia Muscato trasferita con delibera del CSM in data 11.05.2011 ha preso possesso il 26 marzo 2012. La dr.ssa De Martino ha quindi un'anzianità nell'ufficio di nove anni, quattro mesi e sei giorni e la dr.ssa Muscato di sette anni cinque mesi e nove giorni, calcolando per entrambe l'anzianità alla data odierna visto che la vacanza non si è ancora verificata.

Sussiste quindi una differenziazione collegata esclusivamente al criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio che diviene rilevante ai sensi dell'art. 135 co. 2 circ. tabelle P-1318 del 26 gennaio 2017 poiché la fascia di riferimento è all'interno del quadriennio di anzianità (la dr. ssa Muscato e la dr.ssa De Martino sono state entrambe nominate con D.M. 19.10.2004 ed hanno conseguito la terza valutazione di professionalità).

La presenza di due soli aspiranti legittimate ai posti messi a concorso e la differenziazione nascente esclusivamente dal parametro dell'anzianità di servizio nell'ufficio esclude la necessità di attribuzione di punteggi.

Differimento dell'efficacia del provvedimento

Considerazioni articolate vanno operate per valutare l'opportunità di differire l'efficacia del provvedimento di tramutamento.

Va in primo luogo rilevato che, con il trasferimento alla Corte d'appello dei dottori Claudio Baglioni e Paola de Lisio, la Prima Sezione, che si occupa di tutta la materia della famiglia e della volontaria giurisdizione diversa da quella in tema di successioni (di competenza della Seconda) si troverebbe ad operare con la metà dell'organico, situazione certamente incompatibile sia con la particolarità della materia trattata sia con la necessità di definizione tempestiva delle urgenze che, spesso, sono strettamente connesse alle materie indicate. La materia della famiglia è inoltre esclusa ex lege dalla possibilità di assegnazione ai giudici onorari e analogamente deve dirsi per la protezione internazionale.

Per contro anche il tramutamento che viene disposto determinerà difficoltà in tutto il settore civile diverso dalla famiglia e dalla volontaria.

Le due aspiranti provengono infatti entrambe da Sezioni che, per motivi diversi, entreranno in ulteriore sofferenza con il tramutamento oggetto della presente variazione. La Seconda Sezione civile, dove attualmente presta servizio la dr.ssa Muscato, tratta la gran parte del contenzioso civile c.d. ordinario al quale è ovviamente collegata tutta la più complessa materia cautelare. La Sezione tratta inoltre, quale Seconda Sezione specializzata (unitamente alla Prima Sezione), anche i ricorsi riguardanti la protezione internazionale successivi all'agosto 2017, prioritari ex lege. Il tramutamento della dr.ssa Muscato, nell'incertezza sugli esiti delle procedure di trasferimento attualmente in corso, determinerà indubbiamente un maggior aggravio di lavoro per i componenti della Sezione dove già si registra la vacanza di un posto (ruolo ex Moggi).

L'attuale assegnazione della dr.ssa De Martino alla Terza Sezione civile vede la stessa trattare, a seguito della variazione tabellare n. 140 del 20 giugno 2018, oltre al contenzioso di competenza, i due terzi dei fallimenti, dei concordati e degli accordi di ristrutturazione assegnati alla Sezione oltre che i due terzi dei ricorsi per dichiarazione di fallimento.

In tale quadro è evidente che il trasferimento della dr.ssa De Martino richiederebbe la tempestiva assegnazione al suo posto di altro magistrato, che, in assenza di domande, dovrebbe essere designato d'ufficio. Non è infatti possibile all'interno della Sezione né una trattazione sia pur temporanea del suo ruolo né una redistribuzione anche parziale di esso (ad eccezione della trattazione delle urgenze) posto che, escludendo dal novero dei giudici quelli che trattano in via esclusiva la materia del lavoro e della previdenza (che pur compongono la Sezione), rimangono solo l'altro giudice che tratta in via esclusiva le esecuzioni immobiliari e il Presidente di sezione che tratta un terzo della materia fallimentare (fallimenti, concordati, accordi di ristrutturazione, ricorsi per dichiarazione di fallimento), oltre al 50% del contenzioso di competenza della sezione e di 1/4 delle udienze presidenziali di separazione/divorzio e delle procedure di ATP (i restanti 3/4 vengono trattati dalla sottoscritta). Peraltro nello stato di sofferenza in cui versano tutti i settori del Tribunale e nell'accertata assenza di aspiranti al posto nell'interpello che si sta definendo è estremamente arduo individuare un giudice da assegnare d'ufficio senza determinare un pesante disservizio nel settore che verrebbe interessato.

Avuto riguardo alla disponibilità manifestata dalla dr.ssa De Martino sia nella domanda di tramutamento (dove rappresenta la possibilità di rimanere nella medesima posizione per ulteriori sei mesi alla scadenza della decennialità che maturerà il 29.09.2020, considerando il periodo di maternità) sia per le vie brevi alla scrivente appare più rispondente alle esigenze dell'ufficio differire l'efficacia del provvedimento di tramutamento che riguarda la dr.ssa De Martino fino al 30 aprile 2020, salva l'eventuale possibilità di assegnazione del posto indicato all'esito della procedura di trasferimento ordinario attualmente in corso ma i cui esiti non sono attualmente prevedibili.

L'efficacia del provvedimento riguardante la dr.ssa Muscato va invece differita solo fino al 15 dicembre 2019 considerando che, entro il 30 novembre 2019, si renderanno vacanti i due posti alla Prima Sezione (considerando la proroga ottenuta) e, nel bilanciamento delle esigenze che si manifesteranno nelle due Sezioni, appare prevalente quella di evitare una scopertura del 50% dei posti della Sezione. Va infatti considerato che la materia della famiglia è esclusa ex lege dalla possibile trattazione da parte dei giudici onorari e che anche le urgenze che si manifesteranno dalla scopertura del quarto ruolo dovranno essere necessariamente ripartite tra i soli tre giudici rimasti.

P.Q.M.

All'esito del concorso interno richiamato nella motivazione

Assegna

La dr.ssa Arianna De Martino alla Prima Sezione civile ruolo dr.ssa Paola de Lisio

La dr.ssa Gaia Muscato alla Prima Sezione civile, ruolo dr.ssa Claudio Baglioni.

Differisce l'efficacia del provvedimento di tramutamento riguardante la dr.ssa De Martino al 30 aprile 2020 (salva la possibilità di assegnazione del posto che attualmente ricopre all'esito della procedura di trasferimento ordinario attualmente in corso).

Differisce inoltre l'efficacia del provvedimento riguardante la dr.ssa Muscato al 15 dicembre 2019.

Dichiara la presente variazione tabellare provvisoriamente esecutiva essendo imminente la vacanza dei due posti nella Prima Sezione civile e risultando urgente la copertura a breve termine almeno di uno di essi.

Si comunichi agli interessati, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, al Dirigente amministrativo, \a tutti i Magistrati.

Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte di Appello di Perugia per i profili di competenza trattandosi di variazione tabellare.

Perugia 5 settembre 2019

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

